



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1065  
Del 31 LUG, 2020

**OGGETTO:**

AREA OSPEDALIERA BARI SUD - OSPEDALE DI VENERE – Convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II°, per lo svolgimento della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa degli allievi iscritti alla medesima Università e l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la deliberazione nr.1492/DG del 05/09/2018 con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore Amministrativo Area Ospedaliera Bari Sud dott. Francesco Luongo e dal Direttore Medico f.f. del P.O. Bari Sud dott. Alessandro Sansonetti, che ne attestano la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considerano e determinano quanto segue:

**PREMESSO:**

- che, con nota prot. n.0056222 del 08/07/2020, trasmessa a mezzo PEC in pari data ed acquisita al protocollo della Direzione Amministrativa dell'Ospedale Di Venere al n. 103371 del 9/07/2020, l'Università degli Studi di Napoli Federico II° ha chiesto l'attivazione di una convenzione individuale fuori rete formativa, ai sensi del D.I. n.402/2017, per l'esecuzione delle attività di tirocinio e di formazione per la dott.ssa Giudicepietro Antonia iscritta al V° anno A.A.2018/2019 della Scuola di Specializzazione

in Ginecologia ed Ostetricia della predetta Università da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere;

- che unitamente alla citata nota l'Università in parola ha trasmesso una copia firmata digitalmente dello schema di convenzione;

**RITENUTO:**

- di attivare per mesi 3 (tre) e precisamente dal 01/08/2020 al 01/11/2020, la convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, finalizzata alla frequenza del tirocinio di formazione della dott.ssa Giudicepietro Antonia, Medico specializzando iscritto alla predetta Università, da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere, come da schema allegato firmato digitalmente dal Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;


**PRECISATO:**

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative – operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente al soggetto autorizzato le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove è inserito; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui il soggetto autorizzato venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

**EVIDENZIATO:**

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Università in parola;
- che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il Foro di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

la Posizione Organizzativa  
Coordinamento Amm.vo Bari Sud  
dott. Giuseppe De Santis



---

Il Direttore Amministrativo  
Area Ospedaliera Bari Sud  
dott. Francesco Luongo



---

Il Direttore Medico f.f.  
P.O. Bari Sud  
dott. Alessandro Sansonetti



---

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare lo schema di convenzione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II°, finalizzata alla frequenza del tirocinio di formazione, ai sensi del D.I. n.402/2017, della dott.ssa Giudicepietro Antonia, iscritta al V° anno A.A.2018/2019 della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia della predetta Università, da espletarsi presso la U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere, che viene firmata digitalmente contestualmente all'adozione del presente provvedimento ed allegata allo stesso per formarne parte integrante e sostanziale;
- che la presente convenzione ha la durata di mesi 3 (tre) con decorrenza dal 01/08/2020 al 01/11/2020;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II°;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Napoli Federico II, corso Umberto I° n. 40 ed al Direttore della U.O.C. di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;  
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;  
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Visto il parere positivo Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione di Ginecologia ed Ostetricia (verbale del 22.6.2020)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Napoli Federico II**, di seguito denominata "**Università**", codice fiscale numero 00876220633, nella persona del Rettore F.F. Prof. Arturo De Vivo nato a Frattamaggiore (NA) il 4.10.1950 e domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, sita a Napoli, Corso Umberto I n. 40

**E**

**L'Azienda Sanitaria Locale di BARI** con sede a Bari, Via Lungomare Starita n.6, codice fiscale 06534340721, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolci nato a Lecce il 27.10.1962.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in **Ginecologia ed Ostetricia** la dott. **Giudicepietro Antonia** nata Napoli il 28.12.1989 - codice fiscale : GDCNTN89B68F839I iscritta al V anno per l'a.a. 2018/2019 (d'ora in poi denominato "specializzando").

### **Art. 3 – Durata formazione**

L'attività di formazione disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal'1.8.2020 e/o comunque dalla data di sottoscrizione del presente accordo , fino all'1 1.11.2020  
Lo specializzando non può svolgere attività di formazione fuori rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture:

Unità Operativa di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell'Ospedale di Venere;  
con orari di accesso da definire.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Comitato Ordinatore della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo;

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione**

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Prof. Paolo Volpe indicato come tutore dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Ordinatore della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa**

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dal prof. Fulvio Zullo tutore universitario, nonché Coordinatore della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Comitato Ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

### **Art. 10 – Copertura rischi professionali**

Lo specializzando provvede con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale e per la responsabilità civile per colpa grave.

### **Art. 11 – Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università/Azienda è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

### **Art. 12 – Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

### **Art. 13 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

### **Art. 14 – Prolungamento formazione**

Qualora le parti concordino di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione tale

proroga potrà essere richiesta e accolta via PEC tra le parti e l'assolvimento della stessa sarà considerata addendum alla presente convenzione

### **Art. 15- Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali.

### **Art. 16- Imposta di bollo e di registro**

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università richiedente autorizzazione n. 16825 del 20.3.1989.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

### **Art. 17- Norma finale**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA  
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II


Il Rettore F.F.  
(Prof. Arturo de Vivo)

---

firmato digitalmente da Arturo del Vivo  
il 8 luglio 2020

FIRMA  
PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI

Il Direttore Generale  
(dott. Antonio Sanguedolce)



---



## DiKe6 - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-07-20 10:03:17 (UTC)

---

**File verificato:**

C:\Users\cto4194164\AppData\Local\Microsoft\Windows\NetCache\Content.Outlook\U7VJLIZX\Convenzione GIUDICEPIETRO BARI.pdf (00000002).p7m

Esito verifica:

**Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1: De Vivo Arturo  
Firma verificata: OK  
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 20/07/2020 09:00:44

---

**Dati del certificato del firmatario De Vivo Arturo:**

Nome, Cognome: Arturo De Vivo  
Organizzazione: Universita' di Napoli Federico II  
Numero identificativo: 13614381  
Data di scadenza: 03/11/2020 23:59:59  
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT  
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>  
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

---

**Fine rapporto di verifica**

Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

